



Decisione/1491/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 5395/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Elisabetta Ricchiuti - Componente (Relatore)

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 5395/TFNSVE/2025-2026, 5395 - Ricorso proposto dalla società SSD AUSONIA 1931 S.C.A.R.L. (matricola 953764) contro la società ASD AVC VOGHERESE 1919 (matricola 949249) per il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore DI RACO MATTIA DANIELE (matricola 2325070)

In data 30.06.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha incardinato procedimento dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Di Raco Mattia Daniele (Matricola 2325070).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato nell'importo di euro 292,00 (duecentonovantadue/00), come da citata attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



Si rileva che la società ricorrente SSD AUSONIA 1931 S.C.A.R.L. (953764) non ha provveduto a notificare il ricorso alla resistente ASD AVC VOGHERESE 1919 (949249).

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto non è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, preso atto della mancata notifica del ricorso alla società resistente, dichiara il ricorso inammissibile.

L'ESTENSORE

Elisabetta Ricchiuti

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai